



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti. (A.S. 890).

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. 63 / CV dell'11 luglio 2013

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'11 luglio 2013:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

**VISTA** la nota n. DAGL/51989/10.3.1 del 1° luglio 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti. (A.S. 890), che, il 3 luglio 2013, è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che per l'esame del provvedimento indicato in oggetto, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 10 luglio 2013 nel corso della quale le Regioni hanno espresso una prima serie di osservazioni, riservandosi di formulare specifici emendamenti al disegno di legge, contenuti in un documento, dopo l'esame della competente IX Commissione degli Assessori regionali;

**CONSIDERATO** altresì che i rappresentanti delle Regioni hanno comunque esposto alcune questioni riferite, in particolare al contratto dell'apprendistato (articolo 1) e al suo impatto sull'architettura regionale, agli incentivi alle assunzioni, nonché alla previsione della apposita struttura di missione (articolo 5);

**CONSIDERATO** che, il rappresentante dell'ANCI, nell'apprezzare il provvedimento nella sua complessità ha espresso preoccupazione sulla copertura finanziaria del provvedimento assicurata dalle risorse dei Fondi strutturali comunitari (articolo 1) che potrebbe incidere, indirettamente, sui servizi pubblici dei singoli territori;

**CONSIDERATO** che, nel corso della medesima riunione tecnica, l'UPI ha presentato un documento di proposte emendative, riferite all'articolo 5 (Misure per l'attuazione della Garanzia per i giovani e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga) e all'articolo 8 (Banca dati politiche attive e passive);





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, al riguardo, i rappresentanti del Ministero del lavoro hanno preso atto delle posizioni rappresentate, riservandosi una valutazione complessiva sulle puntuali proposte emendative che saranno formulate;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento (All.1) in cui, dopo avere segnalato talune criticità in merito alle norme sull'apprendistato e sui tirocini formativi, viene subordinato il proprio parere all'assunzione da parte del Governo dell'impegno certo volto alla risoluzione definitiva dei problemi legati agli ammortizzatori in deroga, in particolare per la copertura finanziaria per tutto l'anno 2013 ed al superamento della disparità di trattamento tra categorie di lavoratori ed all'accoglimento di taluni emendamenti all'articolo 5 del provvedimento in esame;

**CONSIDERATO** che l'ANCI ha consegnato un documento (All.2) in cui si esprime parere favorevole con osservazioni, sottolineando preoccupazione in merito alle difficoltà di gestione dei fondi da parte dei piccoli Comuni, sulla base della strumentazione individuata nel provvedimento;

**CONSIDERATO** che l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti all'articolo 5 e all'articolo 8 del provvedimento (riferito alle banche dati per le politiche attive e passive) già presentati nella citata riunione tecnica del 10 luglio 2013 e contenuti in un documento che è stato consegnato (All.3);

**CONSIDERATO** che il Governo:

- nel considerare con attenzione gli emendamenti proposti dalle Regioni, ha sottolineato che, l'impegno del Governo è forte e condiviso, sia rispetto alla preoccupazione sollevata dalle Regioni relativamente al problema del finanziamento ed alla regolamentazione giuridica degli ammortizzatori sociali, assicurando l'attenzione del Governo sulla necessità di un confronto e di azioni coordinate insieme alle Regioni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione;
- rispetto a quanto rappresentato dall'ANCI, ha assicurato che sarà attivata una rete di confronto costante, come già avviata con i grandi Comuni,
- ha preso atto degli emendamenti presentati dall'UPI, riservandosi una valutazione soprattutto per la richiesta riguardante le banche dati, atteso che il procedimento previsto deve attuarsi senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

## ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti (A.S. 890), trasmesso, con nota n. DAGL/51989/10.3.1 del 1° luglio 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Il Segretario  
Roberto G. Marino



Il Presidente  
Graziano Delino



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**13/57/CU1/C9**

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281 PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76 RECANTE PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI (A.S. 890)**

***punto 1) odg Conferenza Unificata***

Le Regioni prendono atto che il provvedimento rappresenta un primo intervento a livello nazionale, dopo un lungo periodo, per i giovani, pur sottolineando che appare insufficiente rispetto alle esigenze della platea dei destinatari e che deve essere seguito da ulteriori misure per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e la ripresa dello sviluppo.

Inoltre, sul piano del metodo, si ravvisa che la mancata concertazione con le Regioni ha portato ad duplicazioni e anche alla riproposizione di interventi già realizzati sul territorio.

A tal proposito le Regioni auspicano per il futuro una maggiore concertazione degli interventi, che potrebbe permettere una risposta più forte rispetto ad uno dei problemi fondamentali dell'occupazione nel nostro Paese, verso il quale le Regioni stanno da tempo mettendo in campo interventi importanti e differenziati sul territorio.

Le Regioni segnalano, in via preliminare, alcune criticità tra cui:

- in merito all'articolo 1, comma 2 lettera b), si evidenzia che sarebbe opportuno prevedere interventi anche a favore dei giovani che hanno ottenuto una qualifica professionale. Ciò al fine di non vanificare gli investimenti effettuati dalle regioni negli anni contro la dispersione scolastica ed a favore del rafforzamento delle competenze;
- la mancanza di interventi e di idonei finanziamenti sul tema del *placement*, sul quale sono state realizzate esperienze positive a livello sia nazionale che regionale (ad esempio il progetto Fixo);
- in merito all'articolo 2, comma 14, la previsione di tirocini formativi in orario extracurricolare destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado appare limitativa e non coerente con esperienze già in corso, non solo attraverso l'istituto del tirocinio ma anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. Si ritiene pertanto opportuno estendere tale previsione anche agli studenti della terza e della quinta classe;
- con riferimento alle disposizioni in materia di apprendistato, si ravvisano posizioni differenziate in merito alla obbligatorietà del piano formativo individuale esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, di cui all'articolo 2, comma 2 lettera a). Tuttavia, tutte le Regioni concordano sull'opportunità di un superamento della obbligatorietà della formazione trasversale e di base in favore di diplomati e laureati.

Tutto ciò premesso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome subordina il proprio parere:

1. all'assunzione di un impegno certo da parte del Governo alla risoluzione definitiva dei problemi legati agli ammortizzatori sociali in deroga, a partire dalla copertura finanziaria per tutto il 2013. Al riguardo, tenuto conto che il decreto interviene in maniera significativa sulla Legge n. 92 del 2012, propone il seguente emendamento, volto a superare l'attuale sistema di disparità delle tutele, garantendo una eguale copertura a tutti i lavoratori:

*“Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali, che abbia come finalità quella di eliminare la situazione di disparità tra i lavoratori, superando lo strumento degli ammortizzatori sociali in deroga, con l'obiettivo di assicurare una uguale copertura dei diritti a tutti i lavoratori”*

2. All' accoglimento dei seguenti emendamenti all'articolo 5:

- al comma 2, lettera b), sostituire la parola “*definisce*” con “*propone*”. Inoltre, dopo la parola “*comma 1*” sono aggiunte le seguenti “*nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8 comma 6 L n. 131 del 2003*”;
- al comma 2, la lettera c) è abrogata (in quanto accorpata alla lettera b);
- al comma 2, lettera d) si ravvisa l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato Regioni;
- al comma 2, lettera h) sono eliminate le seguenti parole “*definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'art. 8*”;
- al comma 2 lettera g) aggiungere dopo le parole “*vari soggetti*” le seguenti “*previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8 comma 6 L n. 131 del 2003.*”
- al comma 3 sono eliminate le seguenti parole “*da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”.

### Motivazione

Si rileva che i compiti attribuiti a tale struttura sembrerebbero - così formulati - configurare in capo alle amministrazioni centrali un ruolo di definizione e programmazione delle politiche del lavoro, con dirette ricadute sul territorio, che non appare coerente con il quadro costituzionale di riparto delle competenze tra i diversi soggetti istituzionali. In particolare, si osserva che la programmazione e l'attuazione sul territorio delle politiche e delle linee di intervento in materia di occupazione nei confronti dei cittadini appare prioritariamente una competenza delle Regioni, rispetto alla quale lo Stato può ben svolgere una funzione di supporto e di sostegno nell'ambito di linee condivise, ma non sostitutiva delle Regioni stesse.

Pertanto la struttura deve avere un ruolo esclusivamente propositivo ed istruttorio.

In caso di mancato accoglimento degli emendamenti all'articolo 5, il parere delle Regioni è negativo.



**Inoltre, si propongono i seguenti ulteriori emendamenti ed osservazioni:**

**Art. 1 – Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani**

All'interno del disposto normativo non si prevede alcuna forma di raccordo, in merito al campo di applicazione di tale incentivo con gli altri esistenti a livello statale e regionale, in particolare con riferimento a quelli previsti dal contratto di apprendistato, che il D.lgs. 167/11, qualifica come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto il tema necessita di un approfondimento.

Si segnala, inoltre, che non viene affrontato il tema del rifinanziamento della 236/93 per gli sgravi concessi alle imprese che assumono lavoratori licenziati dalle aziende con meno di 15 addetti, che costituiscono la maggioranza dei lavoratori collocati in mobilità.

Inoltre, in riferimento al comma 15, si chiede di chiarire il meccanismo attraverso il quale le regioni possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo.

**Art. 2 - Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile**

**Al comma 1**, dopo le parole “31 dicembre 2015”, inserire le seguenti “ad eccezione dei commi 2 e 3”

**Motivazione**

L'applicabilità fino al 31 dicembre 2015 degli interventi descritti all'art. 2 (il cui utilizzo non comporta oneri finanziari di alcun tipo e pertanto non si interviene nella nuova programmazione FSE 2014 - 2020) rischia di creare una ulteriore diversificazione della disciplina del contratto di apprendistato rendendo, di fatto, sempre più complesso il ricorso a tale strumento contrattuale. Il Testo Unico sull'apprendistato (Dlgs 167/11) risulta infatti oggetto di troppi interventi normativi il cui sovrapporsi ha creato una crescente frammentazione della disciplina, in chiara controtendenza con gli obiettivi dichiarati nel provvedimento.

**Modificare il comma 2 nel seguente modo:**

*“In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista al fine di definire una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale”*

**Motivazione:**

Si prevedono deroghe al Testo Unico sull'apprendistato, limitando tale deroga alle assunzioni effettuate da microimprese, piccole e medie imprese. Ciò, a differenza di quanto affermato relativamente all'intenzione di uniformare la disciplina sull'intero territorio nazionale, introduce elementi di ulteriore frammentazione.



**Al comma 2 abrogare la lettera a) (emendamento proposto a maggioranza)**

**Motivazione**

Viene richiamato quanto previsto dal D.lgs. 167/11 in merito alla forma scritta del contratto, prevedendo di mantenere l'obbligatorietà di inserimento, all'interno del piano formativo individuale, esclusivamente delle competenze tecnico-professionali e specialistiche ed eliminando di fatto il riferimento alle competenze di base e trasversali.

Tali previsioni rischiano di delegittimare la competenza regionale, per altro già residuale, in materia di apprendistato professionalizzante. I sistemi regionali, pur nella consapevolezza che l'offerta formativa pubblica riferita alle competenze di base e trasversali fosse di carattere esclusivamente integrativo, hanno infatti investito risorse per la predisposizione di tale offerta.

Inoltre molte Regioni hanno regolamentato all'interno dei propri atti di regolamentazione, in recepimento del d.lgs. 167/2011, la stesura del Piano formativo individuale, e quindi si troverebbero nella necessità di apportare modifiche alla propria disciplina regionale

**Al comma 2 lettera b)** aggiungere alla fine le seguenti parole *“salvaguardando le normative di Regioni e P.A. che ne hanno disciplinato l'uso”*

**Motivazione**

Occorre tenere in considerazione che molte Regioni hanno già adottato, o comunque sperimentato, il Libretto formativo del Cittadino di cui al decreto citato. Pertanto sarebbe opportuno prevedere che l'applicazione dell'eventuale nuovo strumento salvaguardi comunque l'utilizzazione del Libretto formativo nei territori dove è stato adottato, o è in corso di adozione.

**Al comma 3** dopo le parole *“contratto di mestiere”* eliminare le seguenti *“effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015”*

**Motivazione**


Come per il comma 1 e 2 si segnala la criticità del riferimento all'aspetto temporale. Infine la definizione di una possibile diversa disciplina citata nell'ultimo periodo del comma 3, non ha un soggetto definito, parrebbe riferirsi al Ministero del Lavoro che potrebbe, anche in seguito, stabilire regole differenti a quanto stabilito nelle Linee guida o nelle singole disposizioni regionali.

Potrebbe essere utile chiarire meglio questo passaggio.

**Al comma 13** dopo le parole *“mensili a studente”* inserire *“a titolo di rimborso spese”*. Inoltre, si propone di eliminare il secondo capoverso *“Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da un altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante”*

**Motivazione**

La norma prevede un rimborso spese per i tirocini curriculari, a beneficio degli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea. Tale beneficio risulta per il 50% a carico delle Università e per il restante corrisposto dall'ente pubblico o soggetto privato ospitante. Si segnala che l'obbligo



del cofinanziamento da parte del soggetto ospitante comporterebbe disparità di trattamento rispetto a quanto si prevede in materia di indennità per i tirocini extracurricolari disciplinati nelle Linee guida in materia di tirocini, di cui all'accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013.

Al riguardo, le Regioni, ribadiscono che, al fine di evitare la concorrenza tra i tirocini curriculari e non curriculari nella individuazione dei soggetti ospitanti il tirocinio, i tirocini curriculari - compresi quelli definiti dal presente decreto - non entrano nel computo definito nelle Linee guida del 24 gennaio 2013 e dalle discipline regionali per i tirocini extracurricolari.

## **Art. 9 - Ulteriori disposizioni in materia di occupazione**

### **Riformulare il comma 3 nel seguente modo:**

*"All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo" l'apprendistato prosegue per l'intera durata prevista al comma 1. La componente formativa di carattere tecnico professionale, per il rimanente periodo, è regolata con riferimento agli accordi interconfederali, di settore o nei contratti collettivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente decreto legislativo.  
2-ter Nel caso in cui l'apprendista, in età compresa tra i 15 e i 18 anni, non raggiunga, nei limiti della durata contrattuale prevista al comma 1, la qualifica o il diploma professionale, è data la possibilità di prolungare la durata del contratto fino al raggiungimento della qualifica e del diploma professionale."*

### **Motivazione**


La "trasformazione" del contratto sembra preludere a una forma a tempo determinato dello stesso in contrasto con l'art. 1 del Testo Unico 176/2011. Prevede inoltre un adeguamento gestionale dei flussi delle Comunicazioni Obbligatorie.

Nel caso, inoltre, di un apprendista, in età compresa tra i 15 e i 18 anni, che abbia assolto l'intera durata contrattuale (3 anni per la qualifica o 4 anni per il diploma) ma non abbia conseguito la qualifica o il diploma, appare opportuno prevedere la possibilità di prolungare la durata del contratto, al fine di consentirne il conseguimento. Ciò anche in considerazione della tempistica di attuazione dei percorsi formativi regionali, spesso non contemporanea alla stipula del contratto.

### ***Inserire dopo il comma 3, il seguente comma 3bis:***

*"All'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, infine il seguente comma:*

*6. Nel caso in cui un apprendista, assunto ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, sia in possesso dei requisiti oggettivi per l'inserimento in un percorso di alta formazione e/o di ricerca, è data la possibilità che il contratto di apprendistato ex art. 4 venga trasformato in contratto di apprendistato ex art. 5."*



## Motivazione

In analogia con l'emendamento di cui sopra, appare opportuno prevedere la possibilità che un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere sia trasformato in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nel caso in cui siano date alcune caratteristiche/condizioni specifiche dell'apprendista (quali, ad es. l'accesso ad un dottorato di ricerca, o ad un master, etc.)

### **Art. 7 - Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92**

**Al comma 5, lettera d)**, dopo il punto 2) inserire un ulteriore punto:

*“ 3) il numero 3) della lettera c) del comma 33 è riformulato nel modo seguente: “la lettera d) è sostituita dalla seguente: sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata pari o superiore a 8 mesi o 4 mesi in caso di giovani” .*

## Motivazione

L'emendamento è volto a ripristinare la fattispecie della sospensione dello stato di disoccupazione così come disciplinata dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 181/00, come richiesto dalle Regioni in sede politica a seguito dell'approvazione della L.92/2012.

### **Art. 8 - Banca dati politiche attive e passive**

Si ritiene che la formulazione dell'art. 8 sia condivisibile poiché si inserisce nella logica di riordinare e razionalizzare le informazioni disponibili nelle banche dati esistenti, istituendo presso il Ministero del Lavoro la banca dati delle politiche attive e passive.

Si fa presente che già la Legge n. 92/2012 all'art. 4 comma 35 aveva previsto che l'INPS avrebbe dovuto predisporre e mettere a disposizione dei servizi per l'impiego una “banca dati” telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali che i servizi per l'impiego avrebbero dovuto aggiornare inserendo le politiche attive svolte nei loro confronti, nonché aveva previsto una dorsale informativa all'art. 4 comma 51 in cui avrebbero dovuto confluire i dati relativi al percorso formativo e professionale dei cittadini.

Si segnala, tuttavia, l'esigenza di prevedere la interoperabilità tra le varie banche dati, volta alla realizzazione di una effettiva cooperazione tra attori pubblici e operatori privati, affinché le informazioni vengano condivise tra tutti gli operatori per facilitare la funzione di intermediazione e garantire che la stessa passi attraverso canali formali.

**A tal fine si ravvisa la necessità che l'articolo preveda la predisposizione di linee guida sulla banca dati da adottarsi in sede di Conferenza permanente Stato- Regioni.**

**Si propone infine l'inserimento di un ulteriore articolo del seguente tenore:**

All'articolo 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica ad invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:



*“8-bis. Le Regioni, al fine di ridurre le spese di personale e riorganizzare le proprie strutture amministrative, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, ed applicazione dei termini e delle modalità di cui al comma 11, lettera a) per la liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane”*

### **Motivazione**

Le Regioni ritengono che in generale il collocamento a riposo dei propri dipendenti, con i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico vigenti ante “decreto salva Italia”, mediante l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, è in grado di generare risparmi di spesa sui bilanci regionali conseguenti, da un lato, al contenimento della spesa di personale per mancata sostituzione con nuovo personale in ingresso di coloro che cessano per risoluzione unilaterale e dall’altro alla diminuzione dei costi aggiuntivi afferenti, con riferimento al godimento di beni strumentali vari necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Alla luce del generale obiettivo di contenimento della spesa di personale, quanto sopra vale maggiormente nell’ipotesi di passaggio alle amministrazioni regionali di funzioni, e quindi delle relative risorse umane, già svolte dalle Province oggetto di riordino.

Si fa notare che la produzione di risparmi interessa inoltre lo stesso sistema finanziario pubblico allargato come conseguenza evidente dell’inferiorità del trattamento pensionistico rispetto a quello retributivo.


### **Art. 10 - Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali.**

**Al comma 7**, sostituire la parole *“delle politiche sociali e per le non autosufficienze”* con le seguenti: *“delle politiche sociali, per le non autosufficienze e per le scuole paritarie”*.

### **Motivazione**

Il comma 7 fa riferimento alla circostanza che con l’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati posti in capo alle Regioni alcuni adempimenti in materia di riduzione dei costi della politica. Secondo il dispositivo normativo, l’adozione dei necessari atti e provvedimenti ivi previsti da parte delle Regioni costituisce condizione necessaria affinché possano essere effettuati, per una quota pari all’80 per cento, i trasferimenti erariali in loro favore. Sono fatti i trasferimenti destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, al trasporto pubblico locale, al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze . Nello spirito di tale eccezione, appare opportuno procedere, appunto mediante il comma 7, all’estensione della salvaguardia anche dei trasferimenti concernenti le scuole paritarie.

Firma, 11 luglio 2013



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...1...1...LUG..2013....



**CONFERENZA UNIFICATA  
11 luglio 2013**

Punto 1) all'ordine del giorno

***PARERE SU DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N°76  
RECANTE PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE,  
DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE  
FINANZIARIE URGENTI.  
(PROFILI CONNESSI ALL'USO DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI)***

**1. Il contesto**

E' condivisibile, nell'attuale contesto socio-economico, l'attenzione ai problemi della disoccupazione, soprattutto giovanile, che con sua drammatica urgenza angoscia l'Italia come il resto d'Europa. Le decisioni assunte dal Consiglio Europeo a febbraio e giugno 2013 vanno nella giusta direzione. In particolare, nella seduta del 27/28 giugno u.s., il Consiglio -in materia di lotta alla disoccupazione giovanile- ha ribadito l'obiettivo di far sì che i giovani disoccupati intraprendano un nuovo lavoro o un ciclo di istruzione o formazione entro un periodo di quattro mesi come stabilito nella raccomandazione del Consiglio sulla "Garanzia per i giovani". Il Consiglio europeo raccomanda che nell'attuazione dei fondi strutturali l'accento debba essere posto in particolare sull'occupazione giovanile, anche riprogrammando fondi non spesi ove opportuno. Inoltre, insieme ad altre misure (riguardanti il ruolo della BEI, il programma ERASMUS+, la promozione dell'apprendistato, la creazione di una rete di servizi pubblici dell'occupazione) si è deciso di accelerare i preparativi necessari affinché l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sia pienamente operativa entro gennaio 2014, in modo da consentire i primi pagamenti ai beneficiari nelle regioni dell'UE con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% (e fra questi c'è l'Italia). In materia di promozione della crescita e della competitività europea, il Consiglio ha ribadito che il risanamento di bilancio è una pre-condizione essenziale per qualsiasi iniziativa. Finanze pubbliche sane sono fondamentali se si vuole che le autorità pubbliche mantengano la capacità di sostenere la crescita sostenibile e l'occupazione. In questa chiave, il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l'abrogazione della procedura di disavanzo eccessivo per vari Stati membri, fra i quali l'Italia.

Nella congiuntura economica attuale, il Consiglio ritiene altresì essenziale ripristinare la normale erogazione dei prestiti all'economia e agevolare il finanziamento degli investimenti. In particolare, si è compiaciuto dell'accordo raggiunto sul quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per i prossimi sette anni e ha sottolineato l'importanza di adottare entro la fine dell'anno i vari programmi dell'UE che sostengono la realizzazione della strategia Europa 2020; assicurare la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di concludere al più presto gli accordi di partenariato e i programmi operativi; attuare rapidamente i fondi strutturali, nonché i programmi per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) e per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte 2020); accelerare l'attuazione della fase pilota delle obbligazioni per il finanziamento di progetti.

In ultimo, in occasione dell'adozione della decisione da parte della Commissione Europea di abrogare la procedura di deficit eccessivo dell'Italia (come già detto), il Presidente Barroso ha chiarito le motivazioni alla base della decisione presa affermando che quest'ultima "ha esplorato ulteriori modi all'interno del braccio preventivo del Patto di Stabilità (ossia per chi è sotto il 3% di deficit e quindi fuori da procedura) per realizzare investimenti pubblici non ricorrenti con un impatto provato sulle finanze pubbliche". Per questo, ha proseguito, "quando la Commissione valuterà i bilanci nazionali per il 2014 e i risultati di bilancio del 2013, considererà di consentire deviazioni temporanee del deficit strutturale dal suo percorso verso l'obiettivo di medio termine fissato delle raccomandazioni specifiche per Paese". Questo cambiamento di direzione "deve essere collegato a una spesa pubblica su progetti cofinanziati dalla Ue nell'ambito della politica strutturale e di coesione, delle reti trans-europee e della 'Connecting Europe Facility' con un effetto nel lungo termine positivo, diretto e verificabile sul bilancio".


In questa logica, la Commissione ha raccomandato all'Italia di "adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'UE nelle regioni del Mezzogiorno", anche in vista del periodo di programmazione 2014-2020

## **2. Le misure del decreto finanziate dai fondi strutturali comunitari**

Il decreto contiene 13 articoli e disciplina diverse materie: dall'incentivazione del lavoro giovanile, all'apprendistato; dalle misure contro la povertà nel Mezzogiorno (art.3), all'attuazione del programma *Youth Guarantee* dell'UE; dalle politiche attive per il lavoro, alle politiche contributive e previdenziali. L'art.11 contiene norme in materia di IVA.

La presente nota si limita a considerare le misure, la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi strutturali comunitari.

L'articolo 1 del decreto (*Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani*) favorisce la creazione di occupazione stabile e di carattere aggiuntivo rispetto ai livelli occupazionali attuali, utilizzando risorse dello Stato e fondi strutturali comunitari, in un quadro di piena compatibilità con la normativa UE e nel pieno rispetto delle competenze regionali.



Prevede un beneficio economico equivalente alla decontribuzione totale per le retribuzioni fino a 1.950 euro al mese (per un periodo massimo di 18 mesi) per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La decontribuzione è erogata solo se l'assunzione aumenta l'occupazione complessiva dell'impresa (non solo quella a tempo indeterminato).

Il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di 650 euro mensili. Tale beneficio viene corrisposto dall'Inps mensilmente solo dopo la verifica dell'attivazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui si tratti di una nuova assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è erogato per un periodo di 18 mesi. Nel caso di contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio è limitato a 12 mesi: in ogni caso, la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale.

La dotazione finanziaria è pari a 500 milioni di euro per il periodo 2013-2016 nelle otto regioni del Mezzogiorno, a valere su fondi europei e a 294 milioni di euro per il medesimo periodo per le altre aree del Paese.

Le Regioni possono finanziare ulteriormente, e con fondi propri, le misure in questione.

L'articolo 3 (*Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno Carta per l'inclusione sociale*) promuove l'auto-imprenditorialità e iniziative delle istituzioni *non-profit* realizzate da giovani e da persone appartenenti a categorie svantaggiate; consente lo svolgimento di tirocini formativi di giovani presso le imprese; si propone di combattere la povertà estrema favorendo l'inclusione sociale

Si introducono misure in favore degli individui residenti nelle aree del Mezzogiorno per promuovere l'imprenditorialità e coinvolgere in tirocini formativi giovani inattivi. Inoltre, vengono potenziate le misure di contrasto alla povertà e al disagio sociale. In particolare, si consente la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla riprogrammazione comunitaria del periodo 2007-2013 (328 milioni di euro utilizzabili nel triennio 2013-2015) per il rifinanziamento di misure volte a:

- favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità (80 ml. di euro);
- favorire la promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da persone di categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione *sociale e la valorizzazione di beni pubblici* (80 ml. di euro);
- consentire di svolgere *tirocini formativi* in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione (NEET), di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno (168 ml. di euro).

Al fine di ridurre la povertà assoluta nel Mezzogiorno, viene avviato il "Programma per l'inclusione sociale", estendendo, con la nuova "Carta per l'inclusione sociale", l'esperienza avviata



con la “Carta acquisti sperimentale” a tutti i territori del Mezzogiorno che non siano stati già interessati dall’intervento previsto a legislazione vigente (160 mil. di euro).

Le Regioni possono finanziare ulteriormente o ampliare l’ambito territoriale, con fondi propri, le misure in questione.

L'articolo 4 (*Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione*) definisce le procedure per rendere disponibili le risorse derivanti della riprogrammazione dei PON 2007-2013 e la rimodulazione del Piano Azione Coesione (PAC), ai fini del finanziamento delle misure adottate con gli art. 1 e 3 del decreto (vedi sopra). Inoltre, stabilisce che il processo di riprogrammazione debba essere avviato dalle amministrazioni interessate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Infine, la norma attribuisce al Gruppo di Azione Coesione il compito di verificare lo stato di avanzamento dei singoli interventi del PAC nonché di attivare eventuali ulteriori rimodulazioni che si rendessero necessarie.

### **3. Le valutazioni**

La valutazione sul provvedimento è positiva, il parere è favorevole.

Restino agli atti alcuni *caveat*.

La spesa dei fondi strutturali in Italia, e soprattutto nelle Regioni della Convergenza, è in grave ritardo. Nell’ultima certificazione effettuata maggio 2013, a 7 mesi dalla conclusione del ciclo programmatico (ma sarà possibile certificare fino al 31 dicembre 2015), il livello di spesa nei programmi si attestava intorno al 40% dell’intero budget a disposizione.

Nonostante i ripetuti esercizi di riprogrammazione e l’accelerazione impressa a partire dal 2011 dal Piano Azione Coesione (PAC), il volume di risorse ancora da utilizzare è consistente.

I rischi di disimpegno sono molto alti.

Le Regioni, soprattutto, fanno fatica ad inseguire gli obiettivi di spesa resi sempre più severi in prossimità delle scadenze periodiche di certificazione, mentre si è smarrito del tutto il senso della strategia di intervento inizialmente prevista nel quadro nazionale e nei diversi programmi operativi. Quasi tutti gli assi di intervento registrano dei ritardi.

L’asse urbano e territoriale dei programmi operativi regionali è uno dei più penalizzati.

In molte Regioni si è già provveduto a pesanti ridimensionamenti di dotazione finanziaria.

I limiti della programmazione e le gravi carenze attuative afferiscono a difficoltà del sistema istituzionale (e socio-economico) locale che ne condizionano il funzionamento secondo i criteri della leale collaborazione e della sussidiarietà.

Difettano i pre-requisiti politico-amministrativi e organizzativi che dovrebbero assicurare a tutti i soggetti coinvolti (autorità di gestione e di controllo, organismi intermedi, beneficiari pubblici, sistema del partenariato socio-economico, ecc.) un adeguato livello di coinvolgimento e di responsabilità nella




programmazione e attuazione della politica di coesione. Chi dovrebbe operare scelte programmatiche chiare, le rinvia. Chi dovrebbe gestire ordinatamente non è in grado di implementare le regole di gestione e controllo previste dai regolamenti. Chi dovrebbe farsi promotore di un progetto complessivo di sviluppo del territorio, decide di frammentare e frantumare in una miriade di micro-progetti (vedi Rapporto IFEL 2013 sul QSN) le ambizioni di troppo ambiziosi obiettivi di sviluppo.

Il fatto che le risorse comunitarie, ritenute a rischio di perenzione, possano alimentare un programma di sostegno all'occupazione giovanile, incentivino il ricorso ai tirocini, favoriscano l'auto-imprenditorialità e l'auto-impiego, contribuiscano alla lotta alla povertà e promuovano l'inclusione sociale, soprattutto al Sud, come avviene con il decreto in discussione, è un fatto molto positivo. Semmai, ci sarebbe da osservare che per la gravità della situazione su cui si interviene (la disoccupazione giovanile in alcune regioni meridionali supera il 50% della forza lavoro attiva) e l'ampiezza degli obiettivi che ci si pone, le risorse a disposizione che risultano finalizzate siano addirittura insufficienti.

Il pesante calo degli investimenti pubblici (e, per quanto riguarda il comparto degli EELL, i forti tagli imposti alla finanza locale) ci mostra altresì che se non ricostruiscono condizioni favorevoli di contesto territoriale sarà difficile favorire investimenti produttivi e la creazione di nuova occupazione.

In questo quadro problematico ed auspicando che il decreto contribuisca ad alleviare la sofferenza sociale prodotta dalla crisi, l'augurio che si formula in questa sede è che in vista della nuova programmazione della politica di coesione 2014-2020 -superati gli ostacoli e i vincoli che hanno impedito la realizzazione degli interventi programmati nel QSN, aggiornata la strategia di interventi e messa alle spalle la fase acuta della crisi- si sia nelle condizioni di operare con le risorse europee per il perseguimento degli obiettivi Europa 2020.

Ci sia la possibilità, perciò, di lavorare al miglioramento della qualità dei servizi pubblici da offrire a cittadini e imprese; a rendere effettivi i diritti di cittadinanza (sanità, istruzione, giustizia) anche in vista di un rafforzamento della *compliance* fiscale nazionale; a sostenere il sistema produttivo, in termini di migliori servizi reali alle imprese e accesso al credito; a valorizzare le risorse territoriali (umane, culturali e paesaggistiche) sottoutilizzate; ad ammodernare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriale necessarie; ad implementare azioni di innovazione e ricerca capaci di aumentare il tasso di competitività dell'Italia. E si lavori nella prospettiva, già indicata nella bozza di Accordo di partenariato, di mettere al centro di questa programmazione il contributo che le Città (agenda urbana nazionale) e i Comuni italiani (strategia nazionale sulle aree interne) possano dare mettendo tutto il loro potenziale al servizio dei progetti di sviluppo economico e coesione sociale da realizzare in tutte le aree territoriali del Paese.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...1.1.LUG.2013...

Unione Province d'Italia



UPI



**Conferenza Unificata dell'11 luglio 2013**

**Punto 1) o.d.g.**

**Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti. (A.S. 890) (LAVORO E POLITICHE SOCIALI- ECONOMIA E FINANZE - COESIONE TERRITORIALE)**

Il decreto per la promozione dell'occupazione costituisce il primo intervento per il sostegno al lavoro del governo, emanato in "attesa di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2104-2020". Si tratta quindi di un provvedimento che, da un lato, introduce incentivi urgenti per sostenere l'incremento dell'occupazione giovanile, in ragione delle difficoltà di questi ultimi anni, soprattutto nel Mezzogiorno e che, dall'altro, interviene per impostare nuove azioni e per consentire all'Italia di dotarsi della strumentazione e dei servizi necessari alla piena attuazione delle misure e delle opportunità di sostegno provenienti dalla programmazione comunitaria del prossimo settennio 2014-2020.

Per questo motivo il decreto va letto come l'avvio di un percorso che tiene insieme l'introduzione di incentivi, in via sperimentale e con una limitazione della spesa prevista nella relativa dotazione finanziaria, e la previsione di modifiche alla legislazione vigente per potersi adeguare agli standard europei in materia di servizi e di strumenti di intervento. Gli obiettivi della promozione dell'occupazione sono pertanto perseguiti attraverso misure che prevedono tempi e modalità distinte :

- a) Incentivi automatici alle assunzioni dei giovani;
- b) Misure di sostegno all'impatto occupazionale previa intesa tra le parti sociali;
- c) Misure per la riprogrammazione dei fondi destinati al sostegno all'occupazione;
- d) Primo intervento per la riforma dei servizi per l'impiego e delle politiche attive, demandato ad intese tra il governo e gli enti locali;
- e) Modifiche alle misure sulla flessibilità in entrata previste dalla legge 92 del 2012.

Appare peraltro coerente con le indicazioni dell'Unione Europea avviare una azione che operi sui diversi aspetti in grado di favorire la crescita occupazionale e che stabilisca una attenzione specifica all'emergenza della disoccupazione giovanile. Tuttavia è altrettanto vero come i tempi diversi nella promozione degli incentivi, che sono automatici ed hanno un impatto immediato, e nella realizzazione di efficaci strumenti per l'intervento sul mercato del lavoro, attesi in alcuni casi da anni, rischiano, se non vengono previsti termini inderogabili, di produrre scostamenti e di limitare gli stessi effetti delle misure di riforma.

Si tratta di quanto è già accaduto alle due principali riforme del mercato del lavoro. La legge Biagi, ed in particolare il decreto 247 del 2003, e la legge 92 del 2012 hanno infatti avuto attuazione piena per quanto riguarda gli incentivi, le tipologie contrattuali e le misure automatiche, mentre sono state solo in parte attuate per quanto riguarda gli interventi relativi ai servizi, alla strumentazione, agli ammortizzatori sociali. Questa discrasia rischia in parte di riproporsi anche in questo intervento e di ripercuotersi sull'efficacia delle misure introdotte. Questa situazione è in buona parte determinata dalle conseguenze dovute alla sovrapposizione delle competenze legislative nazionali ( in materia di incentivi e flessibilità contrattuale) e delle competenze attribuite , soprattutto ai sensi della riforma del Titolo V della Costituzione, alle regioni, che intervengono sulle politiche attive, sui servizi, sugli strumenti e sulla gestione. Questa discrasia tra incentivi e strumenti si è perpetuata in questi anni, in assenza di un efficace coordinamento nazionale, rendendo poco omogenei ed efficaci gli interventi di riforma, e rischia di indebolire l'effetto delle misure previste anche da questo intervento: per questo motivo appare opportuno garantire il massimo coordinamento tra le misure di incentivazione previste ed il processo di rafforzamento dei servizi e degli strumenti propedeutico all'efficacia delle politiche attive.

In ogni caso è opportuno considerare come il coordinamento dell'attuazione delle diverse misure previste dal decreto è necessario per garantire la piena efficacia dello stesso.



In particolare, l'attenzione dell'Upi si è concentrata sugli **interventi che riguardano le Province.**

Alcune misure introdotte riguardano le competenze dei servizi per l'impiego provinciali e chiamano direttamente in causa le province, mentre altre riguardano il funzionamento e le competenze dei centri per l'impiego. Inoltre le disposizioni sugli incentivi, sui programmi speciali per il Mezzogiorno ed altre norme sul sistema delle agevolazioni riguardano interventi che possono richiedere l'attivazione dei servizi per l'impiego. Di particolare interesse la misura di cui all'articolo 4, che introduce una "struttura di missione" di natura tecnica con cui provvedere alla verifica delle funzionalità dei servizi per l'impiego propedeutiche:

- a) all'attivazione di quanto previsto dalla "garanzia giovani" presso tutto il territorio nazionale tramite i servizi per l'impiego ( si tratta del diritto per i giovani inoccupati residenti nelle aree del paese con un tasso di occupazione giovanile superiore al 25 % di avere un percorso di occupabilità con orientamento, tirocinio e partecipazione ad una iniziativa di inserimento);
- b) all'attivazione delle misure di politica attiva e formazione per il reimpiego dei lavoratori con ammortizzatori in deroga;
- c) agli interventi necessari per il funzionamento dei servizi per l'impiego e per il necessario intervento di riforma.

E' importante anche la norma sulle banche dati delle politiche attive e passive, che si rende realizzabile attraverso la verifica dei dati sulla "presa in carico" dei lavoratori che avviene tramite i centri per l'impiego ed è registrata sui Sistemi informativi lavoro dei servizi provinciali per l'impiego.

A fronte delle funzioni attribuite alla "struttura di missione" e delle ulteriori risorse ottenute per il sostegno all'occupazione giovanile dal recente vertice europeo e per evitare ulteriori e successivi interventi di integrazione delle funzioni che si renderebbero necessari, appare opportuno prevedere alcuni emendamenti al testo.

Al comma 2 dell'articolo 5, è opportuno introdurre le seguenti lettere :

- a) provvede a definire gli interventi propedeutici alla realizzazione della strumentazione presso tutti i servizi per l'impiego presenti sul territorio nazionale necessaria all'erogazione di quanto stabilito in materia di diritto-dovere all'Aspi ai sensi della legge 92 del 2012;
- b) svolge le verifiche, propone le iniziative, in ragione di quanto stabilito dalla lettera b, e stabilisce gli interventi necessari per garantire una adeguata ed omogenea dotazione di politiche attive disponibili presso i servizi per l'impiego, in ragione delle finalità di cui al comma 1;
- c) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione dell'integrazione tra le politiche del lavoro e della formazione;
- d) stabilisce, in riferimento al processo di riordino sul territorio dei servizi per l'impiego, i relativi livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.181 del 2000.

Inoltre all'articolo 8 relativo alla banca dati delle politiche attive e passive appare opportuno prevedere anche il coinvolgimento delle province, vista la funzione dei servizi provinciali nella registrazione degli interventi di politica attiva conseguenti alla presa in carico del lavoratore o disoccupato, come peraltro previsto dalla stessa legge n. 92 del 2012, e dell'ottenimento della DID propedeutica al rapporto tra politica attiva e passiva .



**SI ESPRIME PERTANTO PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO  
ALL'ACCOGLIMENTO DEI SEGUENTI EMENDAMENTI:**

### **Articolo 5**

**( Misure per l'attuazione della “ Garanzia per i giovani “ e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti “ ammortizzatori sociali in deroga” )**

Al comma 2 , dopo la lettera i), inserire le seguenti lettere :

- l) provvede a definire gli interventi propedeutici alla realizzazione della strumentazione presso tutti i servizi per l'impiego presenti sul territorio nazionale necessaria all' erogazione di quanto stabilito in materia di diritto-dovere all'Aspi ai sensi della legge 92 del 2012;
- m) svolge le verifiche, propone le iniziative, in ragione di quanto stabilito dalla lettera b, e stabilisce gli interventi necessari per garantire una adeguata ed omogenea dotazione di politiche attive disponibili presso i servizi per l'impiego, in ragione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo ;
- n) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione dell'integrazione tra le politiche del lavoro e della formazione;
- o) stabilisce, in riferimento al processo di riordino sul territorio dei servizi per l'impiego, i relativi livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.181 del 2000.



## **Articolo 8**

### **(Banca dati politiche attive e passive)**

Al comma 3 dopo le parole “le Regioni e le Province autonome,” inserire le parole “le Province ,”.

